LE NUOVE REGOLE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

1

DURATA

Massimo 24 mesi

La durata massima del contratto a termine è di 12 mesi, mentre in passato era di 36. Si può arrivare a 24

di 36. Si può arrivare a 24 mesi ma a fronte di una delle

tre causali previste dal decreto: esigenze

temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria

attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi

temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Si tratta di causali di difficile 2

PROROGHE E RINNOVI

Spesso da giustificare Come in passato il contratto a termine può essere

prorogato e rinnovato. Tuttavia il numero massimo di proroghe scende da 5 a 4

di proroghe scende da 5 a 4 e se il prolungamento del

contratto porta a superare i 12 mesi, la proroga deve essere giustificata dalla

causale. Quest'ultima è sempre obbligatoria in caso di rinnovo. La causale scatta

anche a fronte di una

"diretto" e in somministrazione e viceversa, seppur a distanza

successione tra contratto

di tempo

3

LIMITI QUANTITATIVI

Le percentuali

Un'azienda può utilizzare lavoratori a tempo determinato in misura massima pari al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al :

indeterminato in forza al 1° gennaio dello stesso anno. Non rientrano in questo vincolo i contratti stagionali, quelli per sostituzione, per nuove attività, per ricerca e con gli over 50. Inoltre, non

si possono avere lavoratori a tempo determinato "diretto" e somministrati per un totale che supera il 30% di quelli con contratto stabile

4

applicazione

ATTIVITÀ STAGIONALI Esenzione dai vincoli

Le nuove regole sul lavoro a

tempo determinato non si applicano alle attività stagionali che rimangono esenti dai limiti riguardanti la durata massima, nonché

dalle disposizioni relative a proroghe e rinnovi. Sono considerate stagionali le attività elencate del decreto

del presidente della

ogni rinnovo

Repubblica 1525/1963 e quelle individuate dai contratti collettivi. Queste ultime sono soggette però all'incremento dello 0,5% che si applica in occasione di 5

SOMMINISTRAZIONE

Condizioni specifiche Se il contratto a termine è in

somministrazione, le causali si applicano all'utilizzatore e se un lavoratore viene impiegato presso diverse

impiegato presso diverse aziende ogni volta si azzera il contatore ai fini del raggiungimento del limite

dei 12 mesi. Il rapporto a termine con l'agenzia resta comunque vincolato al massimo di 24 mesi. Le

causali e il tetto di durata non si applica se il lavoratore è assunto a

lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione 6

CONTRATTAZIONE Le modifiche possibili

La contrattazione collettiva può prevedere il

superamento delle percentuali del 20 e del 30 per cento. Inoltre possono innalzare il limite dei 24 mesi. La circolare 17/2018 fa salve le deroghe contenute nei contratti in essere all'entrata in vigore

del decreto dignità.
Ulteriori modifiche
possono essere introdotte
con i contratti di prossimità

(articolo 8 del DI 138/2011), che possono intervenire

anche sull'obbligo delle causali